

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2335)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 1967 (V. Stampato n. 3766)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 luglio 1967*

**Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

*(Omessa denuncia di archivio privato)*

Il privato proprietario, possessore o detentore, a qualunque titolo, di un archivio di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio che omette di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

**Art. 2.***(Omessa denuncia di documenti  
tra gli oggetti in vendita)*

L'esercente il commercio di documenti o il titolare di casa di vendita che, contravvenendo all'obbligo posto dal terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, non comunica l'elenco dei documenti posti in vendita è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

L'autorità amministrativa può disporre la sospensione dall'esercizio del commercio per un periodo non inferiore a sei mesi e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Alla pena di cui al primo comma soggiace il pubblico ufficiale preposto alle vendite mobiliari che contravviene all'obbligo posto dal quarto comma dello stesso articolo 37, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

**Art. 3.***(Esportazione abusiva di documenti  
di interesse storico appartenenti ai privati).*

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti di interesse storico che intende esportarli dal territorio della Repubblica deve munirsi dell'autorizzazione della competente Sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione.

Non è tenuto a chiedere l'autorizzazione il privato che dell'archivio o dei documenti medesimi ha fatto comunque denuncia al sovrintendente archivistico competente quando ad essa non sia seguita, entro il termine di tre mesi, la dichiarazione di notevole interesse storico.

Chiunque esporta o tenta esportare il predetto archivio o i predetti documenti, ponendo in essere atti dolosamente preordinati allo scopo di sottrarsi all'obbligo di cui al primo comma, è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

## Art. 4.

*(Esportazione abusiva di documenti dichiarati di notevole interesse storico)*

È punito con la multa da lire 100.000 a lire 1 milione il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che li esporta o tenta esportarli in tutto o in parte, contravvenendo al divieto posto dalla lettera *f*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La stessa pena si applica a chi viola il divieto di esportazione già pronunciato nei suoi confronti e a chi, autorizzato all'esportazione temporanea, non reintroduce nel territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti entro il termine fissato dall'autorizzazione.

## Art. 5.

*(Omesse notifiche relative a documenti dichiarati di notevole interesse storico)*

È punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che:

*a*) non comunica entro trenta giorni, come prescritto dalla lettera *c*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la perdita, distruzione o il trasferimento in altra sede dell'archivio o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico;

*b*) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione dell'archivio o dei singoli documenti medesimi omettendo di darne preventiva notizia, come disposto dalla lettera *e*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

La stessa pena si applica a chi, acquistando l'archivio o i singoli documenti a titolo di eredità o di legato, omette di darne notizia, entro 90 giorni dall'evento. Tale pena si applica anche al notaio che ha rice-

vuto l'atto di tradizione di detti beni, qualora ometta di darne notizia.

#### Art. 6.

*(Smembramento o scarto abusivo di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico)*

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che, contravvenendo ai divieti stabiliti dalle lettere *g)* ed *h)* dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ha smembrato l'archivio o ha dato inizio ad operazioni di scarto senza la osservanza della procedura prescritta è punito, ancorchè non vi sia stata materiale distruzione di documenti, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

#### Art. 7.

*(Inosservanza degli obblighi stabiliti per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione di documenti dichiarati di notevole interesse storico)*

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che, formalmente richiamato dal competente sovrintendente archivistico ad adempiere entro un termine determinato gli obblighi posti dall'articolo 38, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

#### Art. 8.

*(Inosservanza degli obblighi stabiliti per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione degli archivi degli enti pubblici)*

L'amministratore di ente pubblico che, formalmente richiamato dal competente sovrintendente archivistico ad adempiere entro

un termine determinato gli obblighi posti dagli articoli 30, lettere *a*), *c*) e *d*), e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti di archivio, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

Art. 9.

*(Scarto abusivo  
di documenti di uffici pubblici)*

L'impiegato di ufficio dello Stato che ha dato inizio ad operazioni di scarto senza la osservanza delle norme stabilite dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è punito, ancorchè non vi sia stata materiale distruzione di documenti, con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

La stessa pena si applica all'amministratore ed all'impiegato di ente pubblico che, contravvenendo al divieto stabilito dall'articolo 30, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica citato, ha dato inizio ad operazioni di scarto senza l'osservanza della procedura prescritta, ancorchè non vi sia stata materiale distruzione di documenti.

Art. 10.

*(Danneggiamento al patrimonio archivistico nazionale)*

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili un archivio o singoli documenti propri, di cui gli sia noto l'interesse storico, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archivistico nazionale, con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Qualora l'archivio o i singoli documenti siano stati dichiarati di notevole interesse storico è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1 milione.

Nel reato di danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale si procede di ufficio quando si tratta di archivi e di singoli documenti del cui interesse storico il colpevole era a conoscenza.

## Art. 11.

*(Inosservanza degli ordini dell'Autorità per la tutela del patrimonio archivistico)*

Indipendentemente dalle ipotesi di reato previste dai precedenti articoli l'inosservanza di un ordine legalmente dato dal competente sovrintendente archivistico o dal Ministero dell'interno in merito alla conservazione, all'ordinamento e alla consultazione del patrimonio archivistico è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a lire 100.000.

## Art. 12.

*(Confisca)*

Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è ordinata la confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale.

La confisca può essere ordinata anche nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 6 e 10.

Il materiale confiscato è rimesso agli archivi di Stato.

## Art. 13.

*(Indennità)*

Se per effetto della violazione degli articoli 3, 4 e 10 della presente legge, l'archivio o i singoli documenti risultano esportati o sono comunque irrecuperabili o distrutti o danneggiati in tutto o in parte, dal colpevole, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite negli stessi articoli, è dovuta allo Stato una indennità pari al valore delle scritture o del danno da esse sofferto, quando dal fatto non derivi l'obbligo del risarcimento del danno a favore di privati.

## Art. 14.

*(Applicabilità delle norme penali indipendentemente dal deposito coattivo)*

Le disposizioni della presente legge si applicano indipendentemente dal disposto dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.